



**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI  
ASSISTENZA SUL CAPITOLO DI BILANCIO FONDO SOCCORSO  
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO**



Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo nella seduta del 23 aprile 2015 ha deliberato l'approvazione del presente regolamento per l'erogazione dei contributi di solidarietà ed assistenza in favore dei propri iscritti gravanti, ove previsto, sul capitolo di bilancio "fondo soccorso Ordine"

**PREMESSO**

Che di regola nel bilancio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo viene costituito un fondo di solidarietà ed assistenza a favore dei propri iscritti e dei loro eventuali eredi il cui ammontare viene determinato, di anno in anno, in sede di approvazione del bilancio preventivo;

Che tale fondo può essere implementato da contribuzioni volontarie di soggetti iscritti e di soggetti terzi, nonché da eventuali speciali variazioni di bilancio deliberate dal Consiglio;

Che la legge 247/2012 all'art. 29 lett. b) prevede espressamente fra i compiti del Consiglio dell'Ordine quello di approvare i regolamenti interni in materie non disciplinate dal CNF

Che si è reso necessario regolamentare le condizioni e/o le modalità di accesso e di erogazione delle somme accantonate nel fondo soccorso ordine;

Ciò premesso il Consiglio degli Avvocati di Palermo delibera di approvare il presente regolamento

## **Capo primo**

### **Disposizioni generali**

1. Il Consiglio dell'Ordine di Palermo delibera l'erogazione dei contributi di solidarietà ed assistenza sui fondi propri all'uopo stanziati in bilancio secondo le norme contenute nel presente regolamento.
2. L'assistenza agli iscritti o ai loro eredi che versano in stato di bisogno costituisce una delle attività di solidarietà e sostegno infra-categoriale espletate dal Consiglio.
3. Il contributo può essere erogato solo nei confronti di iscritti o loro eredi che si trovino in condizioni di concrete difficoltà economiche contingenti o momentanee o derivanti da eventi straordinari e/o eccezionali con particolare riguardo, ma non in via esclusiva, ai casi di grave malattia o di invalidante infortunio, propri o dei familiari conviventi che pongano l'iscritto a non essere in grado di poter far fronte alle esigenze fondamentali della vita per fatti e circostanze di rilevante entità.
4. Non sarà mai considerato straordinario e/o eccezionale l'evento che sia conseguenza di una condotta dolosa o colposa costituente illecito deontologico, amministrativo, civile, tributario-fiscale e/o penale posta in essere dal beneficiario.

5. Il contributo ha la finalità di soccorrere l'iscritto o i suoi eredi che devono affrontare evenienze straordinarie qualora queste riducano sensibilmente il suo tenore di vita che si presume rappresentata da un reddito di Euro 44 mila annui, commisurato sulla media delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni. Nel solo caso in cui l'evenienza riguardi un familiare, si cumulerà anche il reddito di costui.
6. Pur in presenza di un reddito medio annuo inferiore a 44 mila Euro il Consiglio può negare il contributo motivando con riferimento ad elementi indiziari che facciano ritenere, a suo insindacabile giudizio, non indicativo il dato reddituale dichiarato.
7. Pur in presenza di un reddito medio annuo superiore a 44 mila Euro il Consiglio può concedere il contributo motivando con riferimento a specifici elementi indiziari che facciano ritenere, a suo insindacabile giudizio, non indicativo o più attuale il dato reddituale dichiarato.
8. Salvo ogni specifica e diversa valutazione e motivata determinazione del Consiglio relativa al caso concreto, di regola, per ogni avente diritto non possono erogarsi somme superiori ai 10 mila Euro annui ed ai 4 mila Euro per delibera.
9. Il Consiglio, al fine di evitare duplicazioni di erogazioni per la medesima causale, presterà doverosa attenzione a non soddisfare con le risorse del fondo soccorso prestazioni di assistenza erogabili o erogate con i fondi di cui all'art. 17 e all'art. 18 II comma, di competenza della Cassa Nazionale Forense ovvero garantite da assicurazioni private o da altri enti assistenziali.

10. Il responsabile del procedimento è il Consigliere Tesoriere, il quale – compiuta la relativa istruttoria – esprime in Consiglio la proposta di concessione o di diniego di accesso ed erogazione dei contributi di cui al fondo soccorso.
11. Al fine di consentire un equilibrato impiego delle risorse disponibili, e salvo particolari esigenze straordinarie, le pratiche di assistenza saranno trattate in Consiglio con cadenza mensile.
12. Nel concorso di più domande di contributo cui non sia possibile far fronte cumulativamente, sono preferiti i soggetti bisognosi di terapie urgenti, gli ultrasettantenni, coloro che vivono soli e non hanno stretti congiunti obbligati agli alimenti.
13. Il contributo in favore di un Consigliere dell'Ordine in carica o di un suo familiare è concesso solo previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
14. Gli eventuali residui non utilizzati del capitolo di Bilancio denominato Fondo Soccorso per l'anno di pertinenza confluiranno sul bilancio consuntivo dell'Ordine sotto la voce sopravvenienze attive e potranno essere utilizzati anche per compensare eventuali passività di altri capitoli.
15. Tutte le dichiarazioni e le autocertificazioni rese dagli iscritti o dai loro eredi a norma del presente regolamento comportano l'assunzione delle responsabilità previste dalle leggi in vigore oltre alla responsabilità disciplinare.

## **Capo secondo**

### **Accesso ed Erogazione delle risorse del capitolo Fondo soccorso**

16. I contributi di solidarietà ed assistenza gravanti sul capitolo "fondo soccorso" sono destinati ai seguenti soggetti in regola con il pagamento delle quote di

iscrizione All'Ordine: Avvocati iscritti all'albo di Palermo, praticanti iscritti nel registro di Palermo, avvocati integrati a norma delle leggi comunitarie ed ai familiari di persone defunte appartenenti alle precedenti categorie, se non aventi diritto ai contributi di assistenza a carico della Cassa o di altri enti o assicurazioni private.

17. Il contributo è di regola erogato a richiesta dell'interessato o dei suoi eredi ed anche su segnalazione di persona diversa dal destinatario ovvero di ufficio, su proposta di un Consigliere; il richiedente o il proponente renderà le prescritte dichiarazioni sulle condizioni economiche del destinatario del contributo.

18. Il richiedente o il proponente il contributo compilerà all'uopo e presenterà al Consiglio un modulo contenente le indicazioni necessarie per l'istruzione della pratica (generalità complete del destinatario e suoi recapiti, dichiarazione sullo stato di famiglia, ricorrenza delle condizioni di cui al presente regolamento, altre circostanze particolari che suggeriscono l'erogazione del contributo, dichiarazione di notorietà sui redditi del triennio anche se soggetti a tassazione separata, dichiarazione sul possesso di patrimonio immobiliare disponibile oltre la casa di abitazione e lo studio professionale, dichiarazione sulle disponibilità mobiliari, finanziarie ed assicurative superiori ad Euro 30 mila, dichiarazione di non percepire canoni di locazioni superiori ad Euro 10 mila annui, copia della documentazione medica di riferimento proveniente da strutture pubbliche con l'indicazione del periodo di inabilità e la incidenza delle patologie sofferte sull'attività professionale, documentazione di spese in originale qualora se ne chieda il rimborso, la dichiarazione di non aver

percepito per le medesime causali o, di non avere titolo, per ottenere rimborsi assicurativi o analoghe elargizioni da parte di enti previdenziali, di essere iscritto alla Cassa Forense).

19. Ciascuna richiesta di contributo costituirà un autonomo fascicolo con progressiva numerazione.

20. Per ogni prima richiesta di assistenza sarà redatta in apposito registro, anche informatico, tenuto a cura del funzionario dei servizi di segreteria dell'Ordine, una scheda individuale contenente i dati del richiedente e le notizie sui contributi richiesti (numero del fascicolo, data, importo, causale, provvedimento e sua data, importo concesso, diniego e motivazione). In sede di prima applicazione sarà annotato anche l'importo complessivo dei contributi concessi nell'ultimo biennio antecedente la prima richiesta.

21. Il Consiglio, verificata la sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione dell'intervento e richiesti, ove del caso, anche su istanza del Consigliere Tesoriere i chiarimenti e la documentazione ritenuta utile o opportuna, dispone e determina - con delibera da adottarsi di regola nel termine di giorni 90 dalla presentazione della domanda - la erogazione del contributo che riterrà, a suo insindacabile giudizio, equo e corretto tenendo conto della situazione patrimoniale del richiedente, nei limiti della disponibilità delle risorse del fondo soccorso.

22. Dopo l'istruttoria della pratica, la delibera di Consiglio di concessione del contributo, l'emissione di mandato di pagamento, l'iscritto o un suo delegato munito di procura speciale, potrà ritirare dalle mani del Consigliere Tesoriere

o di un suo delegato, l'assegno bancario relativo al contributo erogato intestato esclusivamente allo stesso beneficiario munito di clausola di non trasferibilità.

In via straordinaria, su espressa richiesta scritta e motivata del beneficiario potrà essere autorizzato dal Consigliere Tesoriere il bonifico del concesso contributo anche sul c/c bancario intestato allo stesso beneficiario.

Se il provvedimento per l'erogazione di contributi è deliberato successivamente al decesso del richiedente o del beneficiario, la relativa liquidazione potrà essere disposta a favore degli eredi.

### **Capo terzo**

#### **Norme finali**

23. Il Consiglio, nell'ambito della sua autonomia e piena discrezionalità, potrà sempre deliberare, anche in deroga alle norme che precedono, di erogare un contributo se, al termine dell'istruttoria, l'urgenza di un intervento di solidarietà o assistenza risultasse poter essere soddisfatta solo attraverso l'erogazione deliberata dall'Ordine: il contributo, in tal caso, potrà essere erogato a titolo di anticipo e salvo rimborso da effettuarsi da parte dell'iscritto quando l'ente previdenziale o l'istituto assicurativo erogherà quanto di sua competenza senza computo di interessi.

24. Il Consiglio darà la dovuta pubblicità nei modi e nelle forme ritenute utili allo scopo a questo regolamento e confida che la conoscenza da parte degli iscritti di questo settore della sua attività consentirà un più efficace e mirato esercizio dell'attività di solidarietà ed assistenza infra categoriale.

25. Delle erogazioni di cui al presente regolamento, per doverosa riservatezza, non sarà data in alcuna forma pubblicità essendo tutti gli atti segreti fermo restando il diritto di accesso agli atti da parte di ciascun iscritto all'albo per ragioni tutelate dalla legge.

26. Il Consiglio avrà l'onere della conservazione degli atti e dei documenti prodotti in dipendenza del presente regolamento per anni 5 dalla data del deposito dell'istanza provvedendo alla loro eliminazione nei modi e nelle forme di rito avendo cura alla massima riservatezza nel trattamento dei dati detenuti.

27. Il Consiglio può in ogni momento deliberare modifiche e/o integrazioni al presente regolamento.

28. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo dalla data di deliberazione di approvazione adottata dal Consiglio e troverà applicazione, previa integrazione documentale, anche con riferimento a tutte le istanze di contributo depositate ma non ancora deliberate dal Consiglio.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Pietro ALOSI

IL PRESIDENTE

Avv. Francesco GRECO